SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 19

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOZZELLO VEROLE, SCEVAROLLI e CIMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Norme per la concentrazione in una sola giornata delle operazioni di voto e per l'adozione del sorteggio nella disposizione dei contrassegni politici sulle schede elettorali

ONOREVOLI SENATORI. – Come noto, il Gruppo socialista ha posto in varie occasioni, nelle passate legislature, il problema dello svolgimento delle elezioni per gli organi elettivi in una sola giornata per ovvi motivi di opportunità e per adeguarsi alla analoga normativa vigente negli altri Paesi. Sarebbe necessario, infatti, per evitare le lungaggini delle operazioni di voto e per diminuire al contempo i costi, procedere alle elezioni in una sola giornata. Siamo convinti che le motivazioni a sostegno di tale proposta restino più che mai valide e, sottolineando che il Governo in data 11 e 12 aprile 1983 aveva accolto in Parlamento l'impegno a modificare la norma per la prossima tornata elettorale politica, confidiamo nella sollecita approvazione della predetta modifica.

A tale innovazione aggiungiamo l'altra di uguale importanza tesa a modificare la normativa che disciplina le fasi preparatorie delle procedure elettorali, in base alla quale l'assegnazione del numero progressivo a ciascuna lista ammessa viene effettuata secondo l'ordine di presentazione.

Tale situazione alimenta ad ogni scadenza elettorale polemiche e contestazioni che non contribuiscono certo a rendere disteso il clima elettorale. A monte di tutto ciò c'è la negazione della capacità degli elettori italiani, che ormai godono di un elevato grado di alfabetizzazione, di riconoscere contrassegni tanto noti. Il rimedio per porre termine a queste assurde gazzarre è semplice ed è già stato proposto in altre legislature da parte socialista e da altre parti politiche. Basta sostituire il criterio delle priorità nelle presentazioni delle liste con quello sicuramente imparziale del sorteggio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le operazioni di voto per la elezione del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e comunali, dei consigli di quartiere e di frazione e di ogni altro organo elettivo e per i *referendum* nazionali e regionali saranno effettuate in una sola giornata dalle ore 6 alle ore 20.

Art. 2.

1. All'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) assegna, col sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;».

Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, nel testo risultante dalle modifiche apportate con l'articolo 2, lettera *f*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) assegna, col sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascun candidato ammesso;».

Art. 4.

1. All'articolo 11, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) assegna, col sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;».

Art. 5.

1. All'articolo 30 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

«*f*) assegna, col sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa».

2. All'articolo 33, primo comma, del medesimo testo unico, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

«*f*) assegna, col sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa».

Art. 6.

1. All'articolo 17, primo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per l'elezione dei consigli provinciali, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi col sistema del sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi col sistema del sorteggio».

Art. 7.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.